

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Il presente Regolamento UCI dello sport ciclistico (di seguito denominato: il Regolamento) è applicabile a tutte le prove ciclistiche.
In ogni modo, per le disposizioni indicate con la lettera N, le federazioni nazionali possono regolare le materie così indicate includendole in un regolamento nazionale applicabile alle gare del lo-ro calendario nazionale.
In mancanza di un tale regolamento nazionale, gli organizzatori delle prove iscritte nel calendario nazionale cercheranno di rispettare le disposizioni in questione nella misura possibile e considerando le circostanze.
2. Le disposizioni in carattere inclinato si applicano solamente durante i campionati del mondo e, **a seconda dei casi, in occasione dei Giochi Olimpici.**
3. Le federazioni nazionali devono riprendere il Regolamento nella pubblicazione dei loro regolamenti, i quali inoltre dovranno contenere una espressa clausola che dica che il Regolamento fa parte dei propri regolamenti
4. Una disposizione speciale del Regolamento deroga ad una disposizione generale con la quale sarà incompatibile.
5. La partecipazione ad una prova ciclistica, a qualunque titolo avvenga, significa accettazione di tutte le disposizioni regolamentari che trovano applicazione.
6. L'UCI non potrà essere ritenuta responsabile delle infrazioni alla legge commesse in relazione con lo sport ciclistico, anche se il Regolamento è invocato per giustificare una tale infrazione.
7. **Nel presente Regolamento, viene utilizzato il genere maschile relativamente ad ogni persona fisica, ai soli fini di semplicità. L'utilizzo del genere maschile è puramente formale ed indica altrettanto bene sia il genere Maschile che femminile.**
8. **Il termine corridore indica un uomo o una donna che pratica una disciplina ciclistica indicata nel presente Regolamento, anche se, in certe discipline, è abitualmente utilizzato un altro termine.**

Titolo 1 – ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLO SPORT CICLISTICO

S O M M A R I O

Capitolo 1	LICENZE	Pag
	§ 1 – licenze	1
	§ 2 - Categorie di corridori	9
	§ 3 – Squadre	11
	§ 4 – Commissari	12
	§ 5 - Direttori Sportivi	16

Capitolo 2	PROVE	18
	Sezione 1: Disposizioni Amministrative	18
	§ 1 – Calendario	18
	§ 2 - Denominazione delle prove	21
	§ 3 - Prove vietate	22
	§ 4 - Accesso alle gare	22
	§ 5 – Omologazione	22
	§ 6 - Classifiche e Coppe	23
	§ 7 - Campionati Nazionali	23
	§ 8 - Scommesse	24

	Sezione 2: Organizzazione delle prove	24
	§ 1 - Organizzatore	24
	§ 2 – Autorizzazione dell'organizzazione	25
	§ 3 – Regolamento particolare	26
	§ 4 – Programma guida tecnica	26
	§ 5 – Incito – Ingaggio	27
	§ 6 – Quartiertappa / Segreteria	29
	§ 7 – Percorso e sicurezza	29
	§ 8 – Servizio medico	30
	§ 9 – Montepremi	30
	§ 10 – Spese di viaggio e di pensione	31

	Sezione 3: Svolgimento delle prove	32
	§ 1 – Direttore della Organizzazione e della competizione	32
	§ 2 – Condotta dei partecipanti alle prove ciclistiche	32
	§ 3 – Direttori Sportivi	33
	§ 4 – Riunione dei Direttori Sportivi	33
	§ 5 – Controllo delle iscrizioni	34
	§ 6 – Partenza della prova	35
	§ 7 – Arrivo	35
	§ 8 – Protocollo	37

	Sezione 4: Controllo delle prove	37
	§ 1 – Disposizioni generali	37
	§ 2 – Collegio di Giuria	38
	§ 3 - Poteri del Collegio di Giuria	50

Capitolo 3	EQUIPAGGIAMENTO	51
	Sezione 1: Disposizioni generali	51
	§ 1 – Principi	51
	§ 2 – Novità tecniche	52
	Sezione 2: Biciclette	52
	§ 1 – Principi	53
	§ 2 – Specificazioni tecniche	53
	Sezione 3: Indumenti dei corridori	64
	§ 1 – Disposizioni generali	64
	§ 2 – Squadre registrate all’UCI	65
	§ 3 – Squadre regionali e di club	67
	§ 4 – Maglie di leader	68
	§ 5 – Equipaggiamento Nazionale	69
	§ 6 – Maglia di Campione del Mondo	71
	§ 7 – Maglia di Campione Nazionale	72
	§ 8 – Maglia di Campione Continentale	72
	§ 9 – Ordine di priorità	73
	Sezione 4: Identificazione dei corridori	74

Titolo 1 – ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLO SPORT CICLISTICO

Capitolo 1 - LICENZE

- 1.1.002** Nessuno può partecipare ad una manifestazione ciclistica organizzata o controllata dall'UCI, dalle confederazioni continentali dell'UCI, dalle federazioni nazionali membro dell'UCI o dai loro affiliati, se non é in possesso della licenza richiesta.
La partecipazione di una persona sprovvista **della licenza richiesta** é nulla, senza pregiudizio di altre sanzioni.
Testo modificato al 01/01/05
- 1.1.004** Ogni persona, che **richiede** una licenza s'impegna con tale fatto, a rispettare gli statuti ed i regolamenti dell'UCI, delle Confederazioni Continentali dell'UCI, delle Federazioni Nazionali membro dell'UCI e di partecipare alle manifestazioni ciclistiche in modo sportivo e leale.
In particolare, si impegna a rispettare gli obblighi indicati dall'articolo 1.1.023.
A partire dalla domanda di licenza e fino a quando la licenza viene deliberata, il richiedente è responsabile delle infrazioni ai regolamenti che egli commette e sottoposto alla giurisdizione degli organismi disciplinari.
Ogni licenziato rimane sottoposto alla giurisdizione delle istanze disciplinari competenti per i fatti commessi quando era **richiedente o titolare** di una licenza, anche se la procedura è iniziata o si protrae dopo il momento quando l'interessato non è più tesserato.
testo modificato al 1/04/04 - 01/01/05
- 1.1.006** Le Federazioni rilasciano la licenza in base alle modalità stabilite dalle stesse.
Esse sono i responsabili del controllo del rispetto di questi criteri.
Prima della deliberazione della licenza, il tesserato e la Federazione Nazionale devono assicurarsi in modo particolare del fatto che il tesserato sia adeguatamente assicurato contro gli infortuni e contro la responsabilità civile, valida in tutti i paesi in cui si rechi per praticare lo sport ciclistico, sia in gara sia in allenamento **per tutto l'anno per il quale la licenza è rilasciata.**
Testo modificato al 01/01/05.

Titolari

- 1.1.010** Una licenza é richiesta per:
- 1.1 **corridore** (uomo o donna, tutte le discipline, **tutte le categorie**)
 - 1.2 **Partecipante al ciclismo per tutti**
 - 1.3 allenatori, allenatori su mezzi motorizzati (motociclette, ciclomotori, derny)
 - 1.4 Staff
 - 1 Manager
 - 2 **direttore sportivo**
 - 3 Allenatore
 - 4 Medico
 - 5 assistente paramedico
 - 6 Meccanico
 - 7 Autista
 - 8 altra funzione da specificare sulla tessera
 - 1.5 Ufficiale
 - 1 dirigente **federale** (qualifica da precisare sulla licenza)
 - 2 commissario (qualifica da precisare sulla licenza)
 - 3 **altra funzione (per es.: operatore crono/foto-finish, speaker, operatore radio corsa etc), da precisare sulla licenza;**

- 1.6 Organizzatore
- 1 direttore d'organizzazione
- 2 altra funzione da specificare sulla tessera

Quando un tesserato, nell'ambito del ciclismo, esercita più funzioni, deve fare una richiesta ed essere tesserato per ciascuna delle funzioni.

E' facoltà della Federazione Nazionale di rilasciare la licenza che corrisponde alla prima funzione secondo l'ordine sopra indicato.

A complemento della licenza, la FN emetterà un certificato che comprende le altre funzioni riconosciute al tesserato.

Un corridore di una squadra registrata all'UCI, non può esercitare un'altra funzione.

Testo modificato al 01/01/05.

- 1.1.018** Una Federazione Nazionale può presentare al Collegio d'Appello dell'UCI un ricorso contro il rilascio di una tessera da parte di un'altra Federazione Nazionale se quest'ultima non era territorialmente competente o se la licenza é stata rilasciata abusivamente.
Tale ricorso deve essere presentato entro 15 giorni dal **momento nel quale la FN** ha preso conoscenza del rilascio della licenza, ma entro TRE mesi dal rilascio della licenza.
Testo modificato al 01/01/00 - 01/01/05.

FRONTE

1.1.022 UNIONE CICLISTICA INTERNAZIONALE

Nome della Federazione Nazionale

- 1 Categoria UCI per la quale la licenza é richiesta Categoria nazionale:
- 2 Cognome e nome:
- 3 Data di nascita:
- 4 Nazionalità:
- 5 Sesso:
- 6 Luogo ed indirizzo della residenza principale al momento della domanda:
- 7 Luogo e paese della residenza precedente in caso di variazione nell'ultimo anno:
- 8 Paesi dove il richiedente ha altre residenze:
- 9 Ente (Federazione o UCI) che ha rilasciato l'ultima licenza del richiedente:
- 10 Ente (Federazione o UCI) che ha rifiutato il rilascio della licenza negli ultimi 3 anni:
- 11 Club di appartenenza del richiedente:
- 12 **Squadra UCI del richiedente (nome e tipo)**
- 13 Se il richiedente è sotto l'effetto di una sospensione e se lo sarà durante tutto o per parte dell'anno di validità della licenza, indicare l'organismo che ha emesso la squalifica con la data di inizio e termine della stessa.
- 14 Assicurazione infortuni corporali (spese per cure mediche ambulatoriali ed ospedaliere, spese di trasporto, invalidità permanente e morte) e materiali (perdita del guadagno) in caso di incidente in occasione di una gara o manifestazione ciclistica o in allenamento
 - nome ed indirizzo della compagnia d'assicurazione
 - nome ed indirizzo del firmatario dell'assicurazione
 - durata della validità del contratto assicurativo
 - somma garantita dall'assicurazione
 - validità territoriale
- 15 Assicurazione di responsabilità civile in caso di danni personali o materiali causati verso terzi in occasione di una gara o manifestazione ciclistica o in allenamento
 - Nome ed indirizzo della compagnia d'assicurazione
 - Nome ed indirizzo del firmatario dell'assicurazione

- durata della validità del contratto assicurativo
 - somma garantita dall'assicurazione
 - validità territoriale
- Testo modificato al 15/10/04.*

VERSO

1.1.023

- 1 Dichiaro di non essere a conoscenza di elementi che ostano al rilascio della licenza richiesta.
Mi impegno a restituire la mia licenza non appena interviene un elemento che cambia, in maniera sostanziale, le circostanze esistenti al momento della domanda.
Dichiaro di non aver richiesto la licenza per il corrente anno presso altra Federazione Nazionale o all'UCI.
La presente domanda e l'uso della licenza sono fatti sotto la mia responsabilità esclusiva.
- 2 Mi impegno a rispettare gli statuti ed i regolamenti dell'UCI, delle sue Confederazioni Continentali e delle sue Federazioni Nazionali.
Dichiaro di aver letto o di avere avuto la possibilità di prendere conoscenza di questi statuti e regolamenti.
Parteciperò alle gare ed alle manifestazioni ciclistiche in modo sportivo e leale.
Rispetterò le sanzioni inflittemi e porterò gli appelli e le contestazioni esclusivamente innanzi agli organi previsti dai regolamenti.
Accetto il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) come solo organismo di appello competente nei casi e secondo le modalità previste dai regolamenti .
Accetto che il TAS si pronunci in ultima istanza e che le sue decisioni saranno definitive e senza appello.
Sotto tale aspetto, sottoporro ogni eventuale questione con l'UCI, esclusivamente innanzi ai Tribunali dove ha sede l'UCI.

3 Accetto di sottopormi a e ad essere legato dal regolamento antidoping dell'UCI, le clausole del Codice Mondiale Antidoping ed i suoi standard internazionali ai quali il regolamento antidoping de l'UCI fa riferimento, così come il regolamento antidoping degli altri Enti competenti secondo i regolamenti dell'UCI e Codice Mondiale Antidoping, nella misura nella quale essi siano conformi a questo Codice

Accetto che i risultati delle analisi siano resi pubblici e comunicati nel dettaglio al mio club **o squadra** od al mio assistente paramedico o medico.

Accetto che tutti i campioni di urina prelevati diventino proprietà dell'UCI che può farli analizzare, per scopi di ricerca e per studio sulla protezione della salute.

Accetto che il mio medico e/o il medico del mio club **o squadra** comunichi a l'UCI, su sua richiesta, la lista dei farmaci assunti e dei trattamenti da me subiti prima di una determinata competizione o manifestazione ciclistica.

4 Accetto le disposizioni riguardanti i test sul sangue e accetto di sottopormi ai prelievi.

Data:

Firma del richiedente:

Firma del Presidente del club:

Testo modificato al 1/0100 – 13/08/04 – 15/10/04

Formato della licenza

- 1.1.024** La licenza consiste in una tessera con il formato “carta di credito”.
Deve includere le seguenti informazioni:

VERSO	
UNIONE CICLISTICA INTERNAZIONALE	
Nome della Federazione nazionale	
Se la foto non è richiesta, il titolare dovrà sempre presentare la licenza unitamente ad altro documento d'identità munito di foto	Il titolare si sottometta ai Regolamenti dell'UCI e delle Federazioni Nazionali ed accetta i controlli antidoping e di test sanguigni previsti così come la competenza esclusiva del TAS.
Firma del presidente	Firma del titolare
<i>Testo modificato al 6/10/97 – 01/01/04 - 13/08/2004 – 15/10/04</i>	

- 1.1.026** La tessera deve essere firmata dal Presidente della Federazione Nazionale che provvede al rilascio o dall'UCI e dal titolare.
Il titolare firmerà sotto la **dizione:** " Il titolare si sottometta ai regolamenti dell'UCI e delle Federazioni Nazionali ed accetta i controlli antidoping e i test sanguigni previsti, **così come la competenza esclusiva del TAS**".
testo modificato al 6/10/07 – 15/10/04

- 1.1.028** Il colore della licenza cambia ogni anno secondo il seguente ordine :
- | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 2005 : rosso | 2007 : bianco | 2009 : bleu |
| 2006 : verde | 2008 : giallo. | 2010 : rosso |
| | | etc. |

testo modificato al 1/01/04 – 15/10/04

Sanzioni

1.1.029 Le seguenti infrazioni saranno punite come di seguito indicato:

- 1) partecipazione o tentativo di partecipazione ad una competizione o manifestazione ciclistica senza essere titolare della licenza richiesta:
 - non ammissione alla partenza e
 - preclusione della durata di un anno per ottenere una licenza
- 2) partecipazione o tentativo di partecipazione ad una competizione o manifestazione ciclistica senza presentare la licenza:
 - partenza rifiutata o esclusione e:
 - ammenda da 50 a 100 FS.

Salvo nei casi di negligenza, la sanzione non sarà applicata se il riconoscimento della qualità di tesserato **non sospeso** può essere stabilito in altro modo.

Testo modificato al 15/10/04

Disposizioni diverse

1.1.030 Le FFNN, alle condizioni che le medesime fisseranno, possono permettere a delle persone che non partecipano che occasionalmente a delle manifestazioni ciclistiche, di partecipare ad una manifestazione particolare a livello nazionale senza essere in possesso di una licenza valida per un anno.

Queste condizioni devono includere, come minimo, la sottomissione ai regolamenti dell'UCI e della FN ed una assicurazione adeguata per tutta la giornata o per tutti i giorni della manifestazione.

Testo modificato al 01/01/05

§ 2 – Categorie di corridori

Ciclismo di competizione

1.1.034 Per la partecipazione alle prove del calendario intercontinentale, le categorie dei corridori sono determinate dall'età dei praticanti, che è definita dalla differenza tra l'anno della prova e l'anno di nascita del corridore..

testo modificato al 01/01/05

1.1.035 Senza pregiudizio delle disposizioni legali applicabili, solo i corridori di 17 o più anni, ai quali è rilasciata una licenza per una delle categorie internazionali sotto indicate, hanno il diritto di partecipare alle prove del calendario internazionale.

Tuttavia, corridori di 16 anni o meno possono partecipare ad una prova internazionale di BMX, qualora non vi si opponga la legislazione applicabile.

testo modificato al 01/01/05

Uomini

1.1.036

Giovanili:

Questa categoria designa i corridori di 16 **anni** o meno **ed è regolamentata** dalle federazioni nazionali **ad esclusione di quanto previsto per il BMX all'art. 1.1.035.** .

Junior:

Questa categoria indica i corridori di 17 e 18 anni.

Under 23 (MU maschi di meno di 23 anni):

Questa categoria indica i corridori da 19 a 22 anni.

Un corridore di questa età che appartiene ad un UCI Pro Team, "ipso facto" è qualificato Elite.

Dal momento in cui il corridore, **quando non ha ancora 23 anni**, non fa più parte di un **UCI Pro Team, che lo qualifica come "Elite"**, è riquilificato nella categoria "Under 23"

Elite (ME maschi elite):

Questa categoria indica i corridori di 23 anni e oltre.

Master (MM maschi master):

Questa categoria indica i corridori di 30 anni ed oltre che scelgono questo status.

La scelta dello status di Master non é consentita ad un corridore che faccia parte di **una squadra registrata all'UCI.**

Corridori con handicap:

Questa categoria indica del corridori che presentano degli handicap in conformità al sistema dello stato funzionale per il ciclismo del CIP. Un corridore con un handicap potrebbe o meno, per ragioni di salute e sicurezza, vedersi rilasciata una licenza supplementare che appartiene alla presente lista. Questo dipenderà dal grado e dalla natura del suo handicap. Un corridore potrebbe vedersi chiedere di fornire una prova del suo stato funzionale.

Testo modificato al 1/01/03 – 1/01/04 – 01/01/05

Donne

1.1.037

Giovanili:

Questa categoria designa i corridori di 16 **anni** o meno **ed è regolamentata** dalle federazioni nazionali **ad esclusione di quanto previsto per il BMX all'art. 1.1.035.** .

Junior (WJ: donne junior):

Questa categoria indica le concorrenti di 17 e 18 anni

Elite (WE: donne Elite):

Questa categoria indica le concorrenti di 19 e più anni.

Master (WM: donne Master)::

Questa categoria indica le concorrenti di 30 anni ed oltre che scelgono questo status.

La scelta dello status di Master non è consentita ad un corridore che faccia parte di **una squadra registrata a l'UCI.**

Corridori con handicap

Questa categoria indica dei corridori che presentano degli handicap in conformità al sistema dello stato funzionale per il ciclismo del CIP.

Un corridore con un handicap potrebbe o meno, per ragioni di salute e sicurezza, vedersi rilasciata una licenza supplementare che appartiene alla presente lista.

Questo dipenderà dal grado e dalla natura del suo handicap.

Un corridore potrebbe vedersi chiedere di fornire una prova del suo stato funzionale.

Testo modificato al 1.01.03 –15/10/04

Cicloturismo

1.1.039 La licenza di cicloturista è **rilasciata** ai ciclisti che praticano il ciclismo **per diletto**.

Questa licenza permette l'accesso esclusivamente alle manifestazioni del calendario ciclo-turistico.

Testo modificato al 1.01.05

§ 3 -Squadre:

Definizione:

1.1.040 Nell'ambito del presente regolamento, una squadra è una entità sportiva che riunisce dei corridori e loro supporto con lo scopo di partecipare alle manifestazioni ciclistiche. A seconda del contesto, il termine "Squadra", può ugualmente indicare i corridori della squadra che partecipano ad una determinata manifestazione.

testo introdotto al 1/01/05

Squadre registrate all'UCI:

1.1.041 Vengono registrate a l'UCI le seguenti squadre:

- 1. Uci Pro Team: vedere articoli 2.15.047 e seguenti;**
- 2. Squadra Continentale Professionistica UCI : vedere articoli 2.16.001 e seguenti;**
- 3. Squadra Continentale UCI : vedere articoli 2.17.001 e seguenti;**
- 4. Squadra Femminile UCI: vedere articoli 2.18.001 e seguenti;**
- 5. Squadra MTB UCI: vedere articoli 11.1.1 e seguenti;**
- 6. Squadra Pista UCI: vedere articoli 3.7.001 e seguenti;**

La referenza a l'UCI nella denominazione delle categorie di squadra sopra riportate, si riferisce unicamente al fatto che la squadra è stata registrata all'UCI conformemente al presente regolamento.

testo introdotto al 1/01/05

1.1.042 Il corridore che fa parte ad una squadra registrata all'UCI, non può impegnarsi direttamente con un organizzatore, chiunque esso sia, per partecipare ad una prova senza avere ottenuto l'accordo preventivo della sua squadra.

Tale accordo viene considerato come acquisito se, ripetutamente sollecitato, non ha ricevuto alcuna risposta entro dieci giorni.

In caso di infrazione, il corridore sarà messo fuori corsa e sanzionato con una ammenda da 300 a 5.000 CHF.

testo introdotto al 1/01/05

1.1.043 Se Una squadra ingaggiata in una prova, il corridore non può partecipare alla medesima al di fuori della sua squadra, a pena della esclusione dalla corsa e di una ammenda da 300 a 2.000 CHF.

testo introdotto al 1/01/05

Squadra Nazionale:

1.1.044 Una squadra nazionale è composta da corridori selezionati dalla FN della loro nazionalità:

testo introdotto al 1/01/05

Squadra Regionale:

1.1.045 Una squadra regionale è composta da corridori selezionati da una divisione territoriale o da una federazione nazionale e composta da corridori tesserati per questa federazione, ad esclusione dei corridori appartenenti ad una squadra registrata a l'ICI.

testo introdotto al 1/01/05

Squadra di Club:

1.1.046 Una squadra di club è affiliata ad una FN. La composizione è regolamentata dalla FN, salvo che i corridori non possano appartenere ad una squadra registrata a l'UCI.

testo introdotto al 1/01/05

§ 4 – Commissari

Numerazione degli articoli modificata al 01/01/05. Gli articoli 1.1.112 ed 1.1.122 sono stati abrogati al 01/01/04. Il vecchio articolo 1.1.125 al 01/01/05

1.1.047 Il commissario é un ufficiale designato dall'UCI o da una federazione nazionale per controllare la conformità degli avvenimenti ciclistici con le disposizioni regolamentari applicabili.

1.1.048 I commissari individualmente e/o in collegio assumono la direzione degli avvenimenti ciclistici sul piano sportivo e vigilano affinché l'avvenimento si svolga in ogni suo aspetto in conformità ai regolamenti. Verificano in particolare se il regolamento speciale della gara, lo svolgimento della stessa e tutte le disposizioni tecniche sono strettamente conformi ai regolamenti applicabili. I commissari rilevano le infrazioni e pronunciano le sanzioni previste.

1.1.049 Il collegio di Giuria é composto dai commissari designati per controllare un determinato evento ciclistico. Esso riceve le decisioni individuali dei commissari e applica e/o conferma le sanzioni.

- 1.1.050** Ogni commissario deve comportarsi in modo neutrale ed indipendente. Non può essere impegnato in nessun modo nell'organizzazione della gara. Deve immediatamente declinare la designazione se è a conoscenza di un elemento che possa mettere in discussione la sua neutralità
- 1.1.051** Il titolo di commissario è conferito dalla federazione nazionale competente al rilascio della sua tessera. Le federazioni nazionali stabiliscono le condizioni d'ammissione, lo status e la funzione dei commissari nel rispetto dei principi sopra esposti.
Testo modificato al 01/01/05
- 1.1.052** **Salvo deroga concessa dall'UCI**, un commissario che non sia commissario internazionale UCI o commissario continentale può svolgere tali funzioni solamente nel paese della sua federazione nazionale.
Testo modificato al 01/01/05

Commissari internazionali UCI

Condizioni per la nomina

- 1.1.053** Il titolo di commissario internazionale UCI è conferito dall'UCI alle persone che abbiano superato l'esame stabilito dall'articolo 1.1.108.
- 1.1.054** Per essere ammessi all'esame per commissario internazionale UCI, i candidati debbono rispondere alle seguenti condizioni:
1. essere membri o tesserati di una Federazione Nazionale affiliata all'UCI ed essere presentati dalla stessa
 2. avere un'età minima di 25 e massima di 45 anni nell'anno dell'esame;
 3. aver seguito un corso di formazione per commissari nazionali approvato da l'UCI;
 4. aver esercitato come commissario nazionale per due anni;
 5. essere selezionato da l'UCI per il (i) corsi di formazione sulla base dei documenti richiesti (CV, diploma di CN, elenco delle ultime designazioni nazionali);
 6. conoscere la lingua ufficiale del corso che sarà una delle due lingue ufficiali de l'UCI (francese o inglese);
 7. aver seguito il (i) corsi di formazione per commissario internazionali.
- In caso di dichiarazione falsa, il candidato viene escluso dal corso o dall'esame. Nell'eventualità gli sarà ritirato il titolo di commissario internazionale. La persona in questione può proporre appello al Collegio d'Appello.
Testo modificato al 1/01/03
- 1.1.055** La formazione è fatta da istruttori designati dal comitato direttivo dell'UCI.
- 1.1.056** La formazione è orientata essenzialmente verso la specializzazione in una delle discipline del ciclismo. Essa consiste sia nella conoscenza teorica dei regolamenti che nella loro applicazione pratica sul campo di gara.
- 1.1.057** Delle sessioni di corso e d'esame saranno organizzate separatamente per i differenti tipi di formazione.
Il programma di ogni formazione comporta una parte generale comune ed una parte specifica per ogni disciplina:

Parte generale:

- statuto dell'UCI (generalità)
- organizzazione generale dello sport ciclistico
- campionati del mondo
- disciplina e procedure
- controllo antidoping (generalità)
- aspetti psicologici e deontologici della funzione di commissario internazionale

Discipline / categorie:

- strada
- pista
- ciclocross
- mountain-bike
- BMX
- **Ciclo-palla**
- **Trial**
- **Ciclismo artistico**
- **Ciclismo per disabili**

testo modificato al 01/01/05

- 1.1.058** La commissione d'esame è costituita dagli insegnanti del corso
Ogni esame comporta una prova scritta ed una prova orale.
L'esame scritto é dotato dei due terzi del punteggio, l'esame orale di un terzo.
testo modificato al 1/01/2003
- 1.1.059** L'ordine di audizione dei candidati all'esame orale è determinato per sorteggio.
Il candidato sceglie fra le domande che gli saranno presentate un numero di domande che sarà determinato secondo la tipologia della formazione.
La risposta ad ogni domanda sarà valutata da 0 a 10 punti.
- 1.1.060** Per accedere al titolo di commissario internazionale UCI un candidato deve ottenere almeno i 2/3 del massimo dei punti.
Coloro che avranno soddisfatto a tale condizione, ricevono la tessera ed il diploma che certifica il loro titolo.
Testo modificato al 01/01/05
- 1.1.061** I candidati che abbiano ottenuto **2/3** del massimo dei punti accedono alla qualifica **di commissario internazionale UCI**.
Riceveranno la carta ed il diploma che certifica il loro titolo.
testo modificato al 1/01/2004

Statuto

- 1.1.062** Un commissario internazionale UCI non può nello stesso tempo:
- essere titolare di una licenza **da corridore di una squadra registrata all'UCI;**
 - esercitare una funzione tecnica (**assistente di squadra, meccanico, assistente paramedico, direttore sportivo, ecc.**) per conto di una federazione nazionale o di **una squadra registrata** dall'UCI
- testo modificato al 01/01/00 – 01/01/05*

- 1.1.063** I membri del comitato direttivo e i componenti del personale UCI non possono operare in qualità di commissari internazionali.
Testo modificato al 6/10/97
- 1.1.064** L'attività di un commissario internazionale ha termine il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale compie i 65 anni.
Comunque lo stesso potrà essere designato come ispettore al controllo antidoping dopo tale età.
- 1.1.065** Ogni commissario internazionale dipende disciplinarmente dall'UCI quando è designato in servizio dall'UCI.
- 1.1.066** Se un commissario internazionale, anche al di fuori di una missione per la quale è stato designato dall'UCI, commette un'infrazione ai regolamenti dell'UCI o se causa qualsiasi pregiudizio morale o materiale allo sport ciclistico o all'UCI, sarà sanzionato in uno dei seguenti modi:
- sospensione dalle designazioni per un periodo da determinare
 - radiazione.
- 1.1.067** Il caso sarà portato innanzi al collegio d'appello dell'UCI su istruzione dell'UCI.
testo modificato al 06/10/97 - 01/01/03
- 1.1.068** L'UCI è obbligata ad istruire il caso relativo ad un commissario quando la richiesta è fatta dalla federazione nazionale dello stesso.
Tale domanda dovrà essere motivata ed accompagnata da un dossier.
testo modificato al 06/10/97 - 01/01/03
- Missioni**
- 1.1.069** Il titolo di commissario internazionale UCI non comporta il diritto ad essere effettivamente designato in servizio.
- 1.1.070** **Il servizio amministrativo dell'UCI** comitato direttivo designa il od i commissari per le prove del calendario **Internazionale**, sia **come** presidente, sia come membro del collegio dei commissari, sia come ispettore del controllo antidoping.
Testo modificato al 15/10/04
- 1.1.071** Se non è designato dall'UCI, un commissario internazionale può essere designato dalla propria federazione nazionale per missioni nel suo paese.
- 1.1.072** Un commissario internazionale dell'UCI non può accettare una missione all'estero senza l'accordo della sua federazione nazionale, salvo nei casi di missioni comandate dall'UCI.
- 1.1.073** I commissari internazionali dell'UCI designati quali presidenti del collegio dei commissari devono redigere, su un apposito formulario, un rapporto circostanziato di ogni missione ed inviarlo all'UCI nel termine di 14 giorni.
- 1.1.074** I commissari internazionali designati dall'UCI per una missione hanno diritto ad un rimborso spese il cui importo e le cui modalità di pagamento saranno fissati dal comitato direttivo.

§ 5 Direttori Sportivi:

- 1.1.075** Ogni **squadra, ad eccezione delle squadre regionali e di club**, deve designare un solo responsabile chiamato **Direttore Sportivo**.
Se, nell'ambito della squadra, più persone **hanno** il titolo di **Direttore Sportivo**, le disposizioni del presente paragrafo si applicano nei confronti del **Direttore Sportivo titolare**, designato nominativamente a norma del primo capoverso.
Testo modificato al 15/10/04
- 1.1.076** **Nessuna squadra** sarà registrata presso l'UCI, **o riconosciuta dalla stessa come squadra nazionale**, se non ha designato il **Direttore Sportivo**.
Nessuna squadra potrà partecipare alle competizioni **del calendario internazionale**, se non ha indicato il **Direttore Sportivo**.
Testo modificato al 15/10/04
- 1.1.077** Il **Direttore Sportivo** deve essere **tesserato come tale**.
Testo modificato al 15/10/04
- 1.1.078** Oltre ai compiti ed alle responsabilità che sono a lui attribuite da altre disposizioni regolamentari, il **Direttore Sportivo** è responsabile dell'organizzazione dell'attività sportiva dei Corridori **e delle condizioni sociali ed umane nelle quali i medesimi esercitano lo sport nell'ambito della squadra.**
Testo modificato al 01/01/05
- 1.1.079** Il **Direttore Sportivo** deve vegliare costantemente ed in maniera sistematica per la salvaguardia e, nella misura del possibile, per migliorare le condizioni **sociali ed umane**, di salute e di sicurezza dei Corridori della Squadra.
Testo modificato al 01/01/05
- 1.1.080** Il **Direttore Sportivo** deve vegliare per il rispetto dei regolamenti per tutti coloro che fanno parte **della Squadra** o che collaborano, a qualunque titolo, al suo funzionamento. Lui stesso deve dare l'esempio.
Testo modificato al 01/01/05
- 1.1.081** Il **Direttore Sportivo** deve assicurare un'assistenza specialistica **della squadra**, nei campi seguenti:
la medicina, i compiti citati all'articolo 13.3.001 ed il materiale.
Egli veglierà affinché l'assistenza sia fornita da persone competenti e, all'occorrenza, in possesso della licenza richiesta dal regolamento.
testo modificato al 1/01/2004 – 01/01/05

- 1.1.082** Il **Direttore Sportivo** deve ripartire gli incarichi circostanziati tra tutte le persone citate all'articolo **1.1.080**, ad eccezione dei Corridori.
Gli incarichi di ciascuno devono essere descritti con precisione e nel rispetto dei Regolamenti.
I titolari delle funzioni devono essere indicati nominativamente.
La ripartizione degli incarichi deve essere stabilita per iscritto.
Un esemplare deve essere consegnato a tutte le persone indicate all'articolo **1.1.080**.
Un esemplare deve essere inoltrato alla Federazione Nazionale.
Le Squadre registrate all'UCI e le Squadre Nazionali, devono ugualmente inviare una copia all'UCI.
Testo modificato al 01/01/05
- 1.1.083** Il **Direttore Sportivo** deve organizzare, con tutte le persone citate all'articolo **1.1.080**, delle consultazioni regolari a proposito delle condizioni **umane e sociali**, del materiale, dei rischi legati all'attività **ciclistica** e del programma di **competizione** di ciascun Corridore.
Egli deve istituire un rapporto su ogni consultazione.
Su loro richiesta, una copia dei rapporti deve essere inviata alla Federazione Nazionale o all'UCI.
Testo modificato al 01/01/05
- 1.1.084** Ogni infrazione di un **Direttore Sportivo** agli obblighi derivanti dal presente paragrafo, sarà sanzionata con una sospensione da un minimo di giorni 8 ad un massimo di anni 10 e/o con un'ammenda da minimo 500 a massimo 10.000 FRF.
Nel caso di un'infrazione commessa nei due anni da una precedente infrazione, il **Direttore Sportivo** sarà sospeso per un periodo di almeno 6 mesi o escluso definitivamente e condannato ad una ammenda da **un minimo di 1.000 ad un massimo di 20.000 FRF**.
Testo modificato al 01/01/05
- 1.1.085** Ogni persona o **squadra**, che non rispetta la ripartizione degli incarichi indicati all'articolo **1.1.082**, sarà sanzionata con una sospensione da un minimo di mesi 1 ad un massimo di anni 1 e/o con un'ammenda da minimo 750 a massimo 10.000 FRF.
In caso di recidiva nel corso dei due anni, questa infrazione sarà sanzionata con una sospensione minima di mesi 6 o dall'esclusione definitiva e con un'ammenda da minimo 1.500 a massimo 20.000 FRF.
Testo modificato al 01/01/05
- 1.1.086** Il **Direttore Sportivo**, può essere reso responsabile delle infrazioni commesse dalle persone indicate all'articolo **1.1.080** e sarà perseguito con le sanzioni previste per le infrazioni in questione a meno che egli dimostri che l'infrazione non può ragionevolmente essere imputata a una negligenza da parte sua e che lui stesso non ha tollerato.
Testo modificato al 01/01/05